



ALLEGATO B alla Dgr n. 1021 del 29 giugno 2016

Modalità di versamento delle tariffe relative ai costi di istruttoria per i progetti di competenza regionale e modalità di definizione del valore delle opere da realizzare per la loro determinazione.

1. MODALITÀ DI VERSAMENTO

Ai fini del versamento, mediante bonifico bancario, di seguito si indicano i dati di riferimento per la Regione del Veneto

- UNICREDIT S.P.A. Codice fiscale e partita IVA n. 00348170101 ,
Mercerie dell’Orologio, 191, 30124 VENEZIA
- Coordinate bancarie c/c di Tesoreria (IBAN): IT 41 V 02008 02017 000100537110
- Codice BIC-SWIFT: UNCRITM1VF2

Indicare nella causale:

- denominazione e partita IVA o codice fiscale del Soggetto proponente
- titolo del progetto
- Attività istruttoria per la valutazione di impatto ambientale – capitolo di entrata 8334.

L’attestazione di pagamento deve essere allegata alla istanza di avvio del procedimento.

2. DEFINIZIONE DEL VALORE DELLE OPERE DA REALIZZARE

- A) Per le seguenti tipologie di istanza per le quali l’onere istruttorio è commisurato al valore delle opere da realizzare:
1. Valutazione di Impatto Ambientale
 2. Valutazione di impatto ambientale e contestuale autorizzazione/approvazione
 3. Verifica di assoggettabilità a VIA
 4. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
 5. Valutazione di Impatto Ambientale con contestuale rilascio dell’ AIA

il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale che dovranno essere predisposti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di appalti. Tale importo, unitamente all'ammontare degli oneri istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente.

Modalità di calcolo

Il valore complessivo delle opere da realizzare, dettagliato secondo il “costo dei lavori” e le “spese generali”, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte del progetto predisposti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di appalti. Ai fini del calcolo del valore delle opere, il proponente deve considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione del progetto, incluse le opere di mitigazione e compensazione e quelle comunque previste dallo studio di

impatto ambientale quali le opere connesse, dal momento che anche queste ultime costituiscono oggetto della valutazione d'impatto ambientale. Si precisa, altresì, che il costo dei lavori deve essere comprensivo degli oneri per la sicurezza. Al contrario, nelle spese generali, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare "maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale" e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo delle opere.

Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato all'avvio del procedimento, il proponente presenta gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente. Il proponente presenta inoltre l'eventuale attestazione del versamento della differenza a saldo.

Indicazioni in merito alle attività estrattive

Per quanto riguarda il calcolo del valore complessivo delle opere, relativamente alle attività estrattive, ci si deve riferire al complessivo delle spese necessarie per la coltivazione del giacimento che comprendono:

- mezzi e manodopera per tutta la durata della coltivazione, fino ad estinzione dell'attività
- recinzioni, manufatti, opere edilizie e accessori (pesa, tramoggia ecc.)
- viabilità interna e di accesso
- eventuali impianti di lavorazione del materiale
- eventuali impianti di trattamento delle acque e gli altri presidi di tutela ambientale
- infrastrutture elettriche e di servizio
- lavorazioni particolari per la ricomposizione (semina, alberature ecc.)

Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A.

B) Per le seguenti tipologie di istanza per le quali l'onere istruttorio è commisurato a quanto già versato a copertura degli oneri istruttori:

1. Proroga del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
2. Riesame del provvedimento già emanato

l'attestazione di quanto già versato a copertura degli oneri istruttori., unitamente all'ammontare degli oneri istruttori per l'istanza, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente.

Esoneri

Per i progetti di competenza regionale esonerati dal pagamento degli oneri istruttori risultano essere esclusivamente le Strutture regionali, nonché altri Enti pubblici, quali ad esempio i Consorzi di Bonifica, che presentino progetti relativi ad opere finanziate con fondi regionali.

Per opere finanziate in quota parte con fondi regionali l'ammontare dell'esonero sarà calcolato in quota proporzionale rispetto al valore dell'onere istruttorio dovuto.

Al fine dell'esonero il proponente deve allegare all'istanza il provvedimento di finanziamento.

L'attestazione dell'ammontare delle opere da realizzare predisposto secondo quanto indicato al precedente punto A), l'ammontare del contributo calcolato per l'istanza, l'ammontare della quota di esonero e quello della somma effettivamente dovuta per i costi di istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente.

Restituzione degli oneri

Ove le modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria comportino una diminuzione del valore complessivo delle opere non si procede alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

L'esito negativo delle procedure di cui alle precedenti lettere A) e B) ovvero il ritiro della istanza da parte del proponente non danno luogo alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.